

Regione Basilicata
Legge Regionale n. 24 del 27 aprile 1996
(legge abrogata dalla L.R. n. 17 del 25-02-2005)

Nuova disciplina dell' Agriturismo in Basilicata

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 23 del 2 maggio 1996

TITOLO I

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione Basilicata promuove e sostiene il turismo nelle campagne.
2. In armonia con gli indirizzi di politica agricola nazionale e comunitaria e conformemente alla legge 5 dicembre 1985 n. 730, adotta azioni programmatiche che, in linea con il programma regionale di sviluppo, favoriscano:
 - a) lo sviluppo, il riequilibrio e l'armonizzazione del territorio agricolo;
 - b) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l' integrazione dei redditi da attività agricola;
 - c) il miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne;
 - d) il recupero e la finalizzazione del patrimonio edilizio rurale, esistente sul territorio regionale, al turismo;
 - e) la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche, nonché dei prodotti tipici dell'agricoltura e della gastronomia lucana;
 - f) la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni popolari anche attraverso la promozione di iniziative culturali;
 - g) lo sviluppo del turismo sociale e giovanile;
 - h) i rapporti tra città e campagne.

ARTICOLO 2

Definizione di attività agrituristica

- 1 Per agriturismo si intende quel complesso di attività dedite alla ricezione, ospitalità ,organizzazione di attività ricreative e culturali esercitate dai soggetti di cui al successivo art. 3 in rapporto di connessione e di complementarietà alla attività agricola di coltivazione, silvicoltura e allevamento del bestiame che deve restare principale.
2. Costituisce, in particolare, attività agrituristica:
 - a) dare alloggio stagionale in appositi locali dell' azienda agricola con un minimo di 8 e un massimo di 18 posti letto. Il periodo stagionale non può essere superiore a 9 mesi, su base annua, con l' eventuale suddivisione in più periodi durante l' anno solare;
 - b) somministrare, per la consumazione sul posto e per un massimo di 60 coperti, pasti e bevande, ivi comprese quelle alcoliche e superalcoliche,ottenuti prevalentemente da produzioni proprie dell' azienda, mediante lavorazioni interne ed esterne ad essa, o da produzioni di altre aziende purchè tipiche della gastronomia lucana;
 - c) organizzare, nell' ambito dell' azienda, attività ricreative, culturali, sportive finalizzate all' intrattenimento degli ospiti;
 - d) vendere agli ospiti e al pubblico prodotti tipici alimentari ed artigianali locali e regionali;

- e) permettere la sosta di campeggiatori in spazi aperti purchè provvisti di servizi igienici fino ad un massimo di 30 persone (o di 8 posti tenda o roulotte).

ARTICOLO 3

Operatori Agrituristici

1. Possono svolgere attività agrituristica tutti i soggetti di cui all' art. 2 della Legge 730/ 85 che si iscrivano nell' elenco regionale degli operatori agrituristici.
2. La qualifica di " operatore agrituristico" e l' uso della denominazione "azienda agrituristica" sono riservati esclusivamente agli iscritti nel predetto elenco.
3. L'iscrizione nell' elenco regionale è condizione necessaria per il rilascio dell' autorizzazione comunale di cui al successivo art. 9.
4. L'attività agrituristica può essere condotta da familiari dell' operatore agrituristico e può essere utilizzato personale dipendente dell' impresa ed impiegato di norma in attività agricole aziendali.
5. Gli operatori agrituristici, singoli ed associati, possono costituire Consorzi al fine di organizzare, promuovere e sviluppare la propria attività .

TITOLO II

ARTICOLO 4

Elenco degli operatori agrituristici e procedure per l'iscrizione

1. La Regione Basilicata istituisce l' elenco dei soggetti abilitati all' esercizio delle attività agrituristiche.
2. L' elenco è tenuto dall' Ufficio regionale competente in materia di agriturismo.
3. L' iscrizione nell' elenco degli operatori agrituristici è il presupposto necessario per godere dei contributi previsti dalla presente legge.
4. La domanda d' iscrizione nell' elenco va presentata al Dipartimento Agricoltura della Regione e deve contenere, oltre le generalità del richiedente:
 - a) certificazione che il richiedente è un soggetto di cui all' art. 2 della legge 730/ 85;
 - b) indicazione degli edifici e delle aree da interessare all' attività agrituristica; descrizione del tipo di attività da svolgere e della capacità ricettiva;
 - c) idonea documentazione dalla quale emergano tipologie produttive, dimensione ed indirizzi colturali dell' azienda.
5. L'Ufficio di cui al precedente comma 2, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, ove sussistono i requisiti, provvede alla iscrizione dandone comunicazione agli interessati. Trascorso inutilmente detto termine la domanda si intende accolta.
6. Contro il diniego d'iscrizione è ammesso ricorso in opposizione, entro 30 giorni, ai sensi dell' art. 7 del DPR 24/ 11/ 1971 n. 1199.
7. L'iscrizione ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata in mancanza di comunicazione di cessata attività da parte del titolare,ovvero se non sopravvengono le condizioni per la revoca.
8. Non possono essere iscritti all' elenco coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all' art. 6, comma 3, della legge 730/ 85.

ARTICOLO 5

Ufficio Regionale competente per l' agriturismo

1. L' Ufficio regionale competente in materia di agriturismo ha il compito di:
 - a) tenere l' elenco degli operatori agrituristici;

- b) accertare il possesso dei requisiti previsti dall' art. 2, comma 1, della legge 730/ 85 per le iscrizioni nell' elenco e valutare la idoneità dei richiedenti a svolgere l' attività agrituristica sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge;
- c) provvedere all' aggiornamento dell' elenco;
- d) disporre la classificazione dell' azienda;
- e) esaminare i ricorsi amministrativi e deciderli previo parere della Commissione Regionale per l'Agriturismo;
- f) decidere della cancellazione dall' elenco degli operatori agrituristici su segnalazione dei soggetti incaricati della vigilanza.

2. La classificazione delle strutture ricettive agrituristiche viene operata dal predetto Ufficio in esecuzione di apposita disciplina, approvata dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, entro un anno dall' approvazione della presente legge, con la quale saranno definiti i criteri di classificazione delle strutture medesime.

3. Le strutture sono classificate con l'assegnazione di un numero massimo di 5 "SPIGHE", in ragione della quantità dei servizi offerti e della capacità ricettiva delle aziende.

4. Ai fini della classificazione, la denuncia dei requisiti dell' azienda deve avvenire da parte del titolare, subito dopo il rilascio, da parte del Comune, dell' autorizzazione all' esercizio dell'attività agrituristica. All' uopo dovranno essere utilizzati i modelli appositamente predisposti dall' Ufficio regionale. L' attribuzione delle "spighe" sarà notificata all' interessato ed al Comune che provvederà a farne menzione nell'autorizzazione concessa.

5. L'Ufficio annota, altresì , su apposito registro: data di inizio dell' attività agrituristica, eventuali sanzioni comminate, le risultanze della vigilanza, nonché ogni altra notizia utile.

ARTICOLO 6

Verifica e revoca dell' iscrizione

1. I soggetti incaricati della vigilanza effettuano periodiche verifiche sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nell' elenco regionale degli operatori agrituristici.

2. La perdita dei requisiti di legge comporta la cancellazione dall' elenco, che va comunicata al Comune per la eventuale revoca dell' autorizzazione agrituristica di competenza e all' Ufficio regionale competente in materia agrituristica per l' eventuale revoca del contributo concesso ai sensi della presente legge.

ARTICOLO 7

Commissione Regionale per l' Agriturismo

1. E' istituita la Commissione regionale per l' Agriturismo. Essa è competente ad esprimere pareri sui programmi annuali di agriturismo contemplati al successivo art. 12 e a esprimere pareri sui ricorsi amministrativi presentati avverso le decisioni dell' Ufficio regionale competente.

2. La Commissione regionale per l'Agriturismo è nominata con delibera della giunta Regionale ed è composta oltre che dal Dirigente dell' Ufficio Regionale competente per l' Agriturismo, o da un suo delegato, che la presiede, dai seguenti membri:

- a) da un funzionario del Dipartimento Attività Produttive (Ufficio Turismo);
- b) da un funzionario del Dipartimento Assetto del Territorio;
- c) fa un rappresentante designato da ciascuna associazione agrituristica riconosciuta a livello nazionale, presente sul territorio Regionale;
- d) da un docente della Facoltà di agraria designato dall' Università degli Studi della Basilicata.

3. La Giunta Regionale nomina la Commissione anche in mancanza di alcuna delle designazioni richieste, purchè siano individuati la metà più uno dei componenti. Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni.

4. La Commissione si avvale di un funzionario del competente Ufficio per l' Agriturismo, designato dal dirigente, con compiti di segretario.

5. La Commissione si riunisce presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste, su convocazione del suo presidente e dura in carica per l'intera legislatura. Per la validità delle determinazioni occorre che alle sedute intervenga, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione la commissione risulta validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. I pareri vengono adottati a maggioranza assoluta dei partecipanti.

6. Ai componenti della commissione, estranei all'amministrazione regionale, competono, qualora ne ricorrano i presupposti, il gettone di presenza previsto dalla LR 29/ 73 e successive integrazioni, nonché il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di trasferta nella misura ed alle condizioni stabilite per la dirigenza regionale.

ARTICOLO 8

Consorzi Agrituristici

1. I consorzi agrituristici di cui al precedente art. 3, comma 5, possono:

- a) organizzare, per conto delle aziende associate, il piano di utilizzazione ottimale dei servizi e delle strutture dei singoli soci, al fine di conseguire una più intensa fruibilità delle strutture ed una maggiore socializzazione fra gli ospiti;
- b) promuovere l'immagine e la commercializzazione del prodotto agrituristico attraverso iniziative di animazione e di informazione e con campagne pubblicitarie;
- c) svolgere attività di informatizzazione ed assistenza telematica, al fine di incrementare la domanda e garantire la qualità dei servizi degli associati;
- d) istituire centri aziendali di promozione e servizi;
- e) chiede alla Regione il riconoscimento di marchi di qualità per aziende agrituristiche.

2. La Regione, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri di finanziabilità delle iniziative previsti dalla presente legge, finanzia prioritariamente, nell'ambito delle priorità stabilite dai programmi annuali, i progetti presentati dalle aziende agricole associate nei consorzi, che adottano e si impegnano a realizzare il piano di cui alla lettera a) del primo comma.

3. Possono partecipare al consorzio anche gli imprenditori turistici, le società di servizi, le aziende di Viaggi e Turismo e le associazioni agrituristiche operanti nella regione.

4. E' istituito l'elenco dei consorzi agrituristici, tenuto dall'Ufficio competente in materia di agriturismo. L'iscrizione all'elenco è condizione indispensabile per l'ottenimento dei contributi previsti dalla presente legge.

5. Possono iscriversi all'elenco i consorzi agrituristici con sede in Basilicata che associano non meno di dieci operatori agrituristici, con disponibilità complessiva di un numero di posti letto non inferiore a 100. 6. Ai fini dell'iscrizione i consorzi agrituristici presentano al competente Ufficio apposita domanda corredata della seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto da cui si rilevi che il consorzio:
 - 1) ha come fine istituzionale il perseguimento di attività promozionali e di incentivazione dell'agriturismo, senza scopo di lucro, sull'intero territorio regionale;
 - 2) impronta la sua azione al soddisfacimento delle esigenze di tutte le categorie comunque interessate allo sviluppo dell'agriturismo lucano.

b) certificato di vigenza, con elenco nominativo dei soci e dei componenti gli organi sociali ed ogni altra idonea documentazione.

7. Le variazioni dello statuto, delle cariche sociali e dell'elenco dei soci sono comunicate al competente Ufficio regionale entro 15 giorni dal loro verificarsi. Lo stesso Ufficio accerta periodicamente il possesso dei requisiti.

8. Qualora venga a mancare uno o più requisiti, si dispone la cancellazione dall'elenco.

9. Si applicano, altresì, per quanto compatibili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8 del precedente art. 4.

TITOLO III

ARTICOLO 9

Autorizzazione Comunale

1. I soggetti iscritti nell' elenco degli operatori agrituristici, per lo svolgimento delle attività ,devono presentare al Comune nel cui territorio è ubicata l' azienda, domanda di autorizzazione contenente:
 - a) descrizione delle attività elencate nell' attestato d'iscrizione nell' elenco degli operatori agrituristici;
 - b) indicazione delle caratteristiche aziendali e degli edifici e delle aree interessate alle attività agrituristiche;
 - c) indicazione delle capacità ricettive e dei periodi previsti per le attività stagionali;
 - d) determinazione delle tariffe da praticare rapportate ai periodi di attività nell'anno solare;
 - e) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa nazionale vigente in tema di diniego delle autorizzazioni di polizia.
2. La domanda deve essere corredata da:
 - a) attestato di iscrizione all' elenco degli operatori agrituristici;
 - b) copia del libretto sanitario rilasciato ai fini dell' esercizio di attività agrituristiche per le quali sia richiesto l' accertamento sanitario;
 - c) parere dell' autorità sanitaria circa la idoneità dei locali da adibire all' attività agriturbistica;
 - d) autorizzazione del proprietario alla utilizzazione agriturbistica degli immobili, quando la domanda è avanzata da soggetto diverso dal proprietario;
 - e) copia della concessione edilizia, nel caso che gli interventi previsti debbano essere preliminari all'inizio dell' attività ; in tal caso il parere dell' autorità sanitaria sarà trasmesso successivamente, appena conseguito, e comunque prima dell'inizio dell'attività .
3. Il Comune accerta il possesso da parte del richiedente dei requisiti soggettivi.
4. Il Comune decide sulle domande di autorizzazione entro 60 giorni dalla data della loro presentazione. Trascorso inutilmente detto termine la domanda si intende accolta e l' autorizzazione concessa.
5. Il Sindaco, entro 30 giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine di cui al precedente comma4, rilascia l' autorizzazione, che abilita allo svolgimento delle attività , nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell' autorizzazione medesima.
6. L' autorizzazione comunale è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 10

Obblighi degli operatori agrituristici

1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a:
 - a) esporre al pubblico copia dell' autorizzazione comunale nonchè le tariffe praticate;
 - b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell' autorizzazione stessa;
 - c) comunicare al Comune e all' APT, entro il 30 novembre di ogni anno, le tariffe che si impegnano a praticare per l'anno successivo, rapportate ai periodi di attività nell'anno solare; in difetto di comunicazione si intendono confermate le tariffe dell' anno precedente;
 - d) osservare il disposto di cui all' art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931 n. 773;
 - e) rispettare le tariffe comunicate al Comune ed all' APT;
 - f) apporre all' esterno dell' edificio, in modo stabile e ben visibile, il modello di targa approvato dalla Giunta Regionale;
 - g) comunicare al Sindaco, che ne dà notizia all'Ufficio regionale competente per l'agriturismo, l'eventuale cessazione dell' attività agriturbistica entro 30 giorni dall' evento;
 - h) consentire l'accesso agli addetti alla vigilanza per effettuare i controlli previsti;

- i) tenere un registro con le generalità delle persone alloggiate e con la indicazione della data di arrivo e di partenza;
 - j) fornire al Comune interessato e alla Regione, se richieste, tutte le informazioni relative al bilancio economico - finanziario dell' attività agrituristica.
2. Entro un anno dall' autorizzazione agrituristica, gli operatori, fatti salvi gli impedimenti indipendenti dalle loro volontà , debbono iniziare l' attività agrituristica pena la decadenza dell' autorizzazione stessa.

ARTICOLO 11

Sospensione e revoca dell' autorizzazione

1. L' autorizzazione è sospesa dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni, in caso di reiterate violazioni di alcuno degli obblighi di cui al precedente art. 10. L' autorizzazione è revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, qualora si accerti che l' interessato:
- a) non abbia intrapreso l' attività entro un anno dalla data di autorizzazione ovvero l' abbia sospesa da almeno un anno, senza giustificati motivi obiettivamente verificabili;
 - b) abbia perduto i requisiti di Legge e/ o sia stato cancellato dall' elenco degli operatori agrituristici;
 - c) abbia subito nel corso dell' anno n. 3 provvedimenti di sospensione;
 - d) non abbia rispettato il vincolo di destinazione di cui al successivo art. 16, 3 comma, lettera f).
2. La contestazione dei motivi di revoca deve essere comunicata all' interessato, il quale ha trenta giorni di tempo per rispondere e contro dedurre.
3. Il Comune decide, in via definitiva e con atto motivato, sulla revoca entro i successivi trenta giorni.
4. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui al 4 e 5 comma dell' art. 19 del DPR24- 07- 1977, n. 616.
5. La revoca dovrà essere comunicata all' Ufficio competente in materia di agriturismo ai fini della eventuale revoca di provvidenze concesse e recupero delle somme erogate.

TITOLO IV

ARTICOLO 12

Programmi agrituristici

1. La Giunta Regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione agricola nazionale e comunitaria, nonché col programma regionale di sviluppo, nel rispetto delle leggi di settore che individuano particolari priorità di intervento, ferme restando le scelte operate con il POP, obiettivo 1, approva, a partire dal 1997, previo parere della Commissione di cui al precedente art. 7 e della competente Commissione Consiliare, programmi annuali di interventi entro il termine perentorio del 31 gennaio.
2. Il programma annuale indica gli obiettivi di sviluppo dell' agriturismo nel territorio regionale; stabilisce le zone a prevalente interesse agrituristico in cui intervenire prioritariamente; individua i soggetti beneficiari ai quali approvare a sostenere i progetti con priorità ; definisce gli indirizzi e le modalità di promozione della domanda agrituristica; ripartisce i fondi regionali in relazione agli obiettivi prefissati; emana la disciplina integrativa e attuativa della presente legge.
3. Il programma annuale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 13

Promozione e ricerca

1. La Giunta Regionale può mettere a disposizione del Dipartimento Agricoltura e Foreste fino ad un massimo dell' 1% delle risorse finanziarie, stabilite per l' applicazione della presente legge, per la promozione di attività agrituristica e per attività di studio e ricerca con l'Università di Basilicata nel settore dell'agriturismo.

ARTICOLO 14

Sistemazione di immobili per attività agrituristiche

1. E' ammessa ai contributi della presente legge la sistemazione, completa di impianti e servizi, dei fabbricati o parte di essi ubicati sul fondo dei soggetti di cui all'art. 2 della legge 730/ 85 per la loro destinazione all'uso agrituristico.
2. La sistemazione degli immobili di cui al precedente comma può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro o di ampliamento per l'adeguamento funzionale dell'immobile nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell' impianto edilizio preesistente.
3. E' ammessa ai contributi, inoltre, la realizzazione di strutture per attività sportive e ricreative all'aperto. 4. Gli interventi di cui ai precedenti commi devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici e nelle leggi di settore e devono armonizzarsi tipologicamente con l'ambiente circostante.
5. Sono altresì da considerare nella spesa ammessa ai fini della contribuzione:
 - a) arredamento posti letto;
 - b) arredamento locali ristoro;
 - c) arredamento locali vendita;
 - d) acquisto di cavalli per attività sportivo -ricreativa;
 - e) sistemazione ed arredo a verde di aree funzionali alla attività agrituristica, nonchè per attività sportivo - ricreative ivi compreso il maneggio.
6. La finalizzazione agrituristica non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla loro destinazione agricola.
7. Non sono ammessi a contributo per la ristrutturazione ai fini agrituristici i fabbricati realizzati con finanziamenti pubblici negli ultimi 10 anni, esclusi i sostegni per la ristrutturazione o consolidamento di cui alla Legge 219/ 81 ed alla Legge Regionale n. 37/ 81 e successive modifiche ed integrazioni. Non sono, altresì ,ammessi a contributo fabbricati costruiti dopo l'entrata in vigore della presente legge che hanno beneficiato di contributi pubblici.
8. Ai soli fini del presente articolo, per la realizzazione delle strutture connesse all' esercizio delle attività agrituristiche, è consentita la deroga alle prescrizioni della delibera del Consiglio Regionale n. 50 del 21- 12- 1985, art. 10 in tema di norme tecniche di attuazione di cui al vigente piano territoriale di coordinamento del Pollino.
9. Gli operatori agrituristici che hanno beneficiato di contributi ai sensi della Legge regionale 07- 08- 1986, n. 14, possono accedere alle provvidenze della presente legge nel rispetto dei limiti previsti dalla stessa.

ARTICOLO 15

Norme igienico - sanitarie

1. I locali destinati all' uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico – sanitari previsti dalle vigenti disposizioni nonchè dai regolamenti comunali in materia di edilizia e di igiene per le abitazioni.
2. Nella valutazione dei requisiti deve esse ritenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare ai fini della utilizzazione agrituristica è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aereo – illuminante previsti dalle norme vigenti, purchè vengano garantite condizioni strutturali ed igienico - sanitarie considerate sufficienti dall' accertamento dell' autorità sanitaria.
3. Le abitazioni agrituristiche devono avere almeno un locale con servizi igienici per ogni 4 posti letto e camere adeguatamente arredate.
4. Nel caso di ospitalità in spazi aperti, i servizi igienico - sanitari devono essere assicurati all' interno di un fabbricato esistente e comprendere almeno un WC, una doccia e un lavabo ogni due posti tenda o roulotte. Deve, altresì ,essere previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.
5. La produzione, la presentazione, la somministrazione e/ o la vendita di alimenti e bevande sono soggette alle disposizioni di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 16

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo di cui alla presente Legge debbono essere presentate al Dipartimento Regionale Agricoltura e Foreste a decorrere dal 60 giorno successivo alla pubblicazione del programma annuale e fino alle ore 12,00 del 90 giorno dalla medesima pubblicazione.
2. Non sono ammessi al contributo coloro che hanno compiuto i 65 anni di età .
3. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) progetti completi in duplice copia con relazione, disegni, computo metrico e l'indicazione dei tempi di realizzazione degli interventi;
 - b) estratto legale di mappa con ubicazione dei locali interessati all' attività agrituristica;
 - c) titolo di proprietà dell' immobile da destinare ad attività agrituristica o del fondo su cui avviare attività agrituristiche; nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell' unità immobiliare, atto di assenso del proprietario all' esecuzione delle opere;
 - d) scheda con i dati aziendali richiesti secondo le disposizioni attuative contenute nel programma annuale;
 - e) relazione illustrativa del piano finanziario degli interventi previsti e della convenienza economica e di mercato delle iniziative;
 - f) atto di impegno del beneficiario o del proprietario dell' immobile, se diverso dal beneficiario del contributo, trascrivibile presso la conservatoria dei registri immobiliari, a mantenere la destinazione delle opere e delle attrezzature realizzate con il sostegno finanziario della Regione per 10 anni a partire dalla data di erogazione del contributo finale;
 - g) copia della concessione e/ o autorizzazione edilizia. Ove non posseduta alla data della domanda, la concessione o l' autorizzazione devono comunque essere prodotte, pena la decadenza, all' atto di concessione del contributo;
 - h) attestato di iscrizione all' elenco degli operatori agrituristici.

ARTICOLO 17

Istruttoria e misura dei contributi

1. Agli imprenditori agricoli aventi titolo, singoli o associati, iscritti nell' elenco degli operatori agrituristici, sono concessi, per le opere di cui al precedente art. 14, contributi in conto capitale nella misura del 65% della spesa ammessa.
2. Il contributo non può superare, in ogni caso, la somma complessiva di 800 milioni di lire.
3. Alla concessione del contributo provvede la Giunta Regionale previa istruttoria e proposta del competente Ufficio in materia di agriturismo.
4. Con il provvedimento di concessione del contributo sono anche stabilite le clausole operative, tecniche e finanziarie, nonché il tempo massimo entro il quale l' opera dovrà essere iniziata ed ultimata ed ogni altra eventuale documentazione utile.
5. La spesa ammissibile sarà determinata sulla base di computi metrici estimativi con prezzi non superiori a quelli dell'ultimo prezziario approvato dalla Giunta Regionale ai sensi della Legge regionale n. 37 del 16- 07- 1993.
6. Il competente Ufficio regionale in materia di agriturismo, per quanto concerne le spese di cui al comma 5 del precedente art. 14, relativamente all'anno 1996, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, ed entro il 10 Gennaio, per gli anni successivi, fissa il costo massimo per ogni iniziativa.
7. Le spese tecniche sono riconosciute nella misura massima del 7% della spesa ammissibile fino a 500 milioni; del 5% fino a 1 miliardo e del 4% oltre il miliardo.
8. Previa presentazione di idonea motivazione può essere concessa, una sola volta, la proroga dei termini di cui al precedente comma 4.

ARTICOLO 18

Erogazione contributo

1. L'erogazione del contributo concesso ai sensi dei precedenti articoli avviene:
 - a) per il 20% ad avvenuto inizio lavori;
 - b) per un altro 60% alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori da cui risulti realizzata la metà dell'intero intervento agrituristico;
 - c) per il restante 20% a collaudo finale delle opere realizzate.
2. Il competente Ufficio in materia di agriturismo dispone il saldo del contributo, di cui alla lettera c) del precedente comma 1, previo collaudo, effettuato dallo stesso Ufficio, teso a verificare la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato e realizzato.
3. Ad opere ultimate i beneficiari devono produrre al competente ufficio i seguenti documenti:
 - a) certificato di ultimazione dei lavori e di conformità al progetto approvato, rilasciato dal Sindaco unitamente al certificato di abitabilità quando necessario;
 - b) documenti giustificativi delle spese;
 - c) copia della autorizzazione comunale per l' esercizio della attività agrituristica;
 - d) atti comprovanti che l'immobile oggetto di finanziamento è stato vincolato alla specifica destinazione per la durata di 10 anni;
 - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che per la iniziativa ammessa al contributo non sono stati richiesti altri benefici statali o regionali e che i fabbricati interessati non ricadono nei casi di cui al precedente art. 14, comma 7.
4. L' importo di cui alla lettera a) del precedente comma 1, aumentato del 20%, deve essere garantito con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa per l' intero periodo di tempo fissato per la realizzazione dell'iniziativa.

TITOLO V

ARTICOLO 19

Vigilanza

1. La vigilanza ed il controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge sono esercitati dai dipendenti regionali, individuati con apposita deliberazione della Giunta Regionale, dagli organi di polizia municipale e dai servizi di igiene delle ASL territorialmente competenti, nonché dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti.
2. Per l' esercizio delle loro attribuzioni, i soggetti incaricati hanno libero accesso negli edifici e spazi adibiti alle attività agrituristiche, nonché la facoltà di ispezionare i registri e le altre scritture inerenti le attività medesime.

ARTICOLO 20

Revoca dei contributi

1. Il contributo di cui ai precedenti articoli è revocato con le stesse modalità di concessione e le somme devono essere restituite, maggiorate degli interessi legali, quando:
 - a) il beneficiario risulta sprovvisto della autorizzazione comunale o è cancellato dall'elenco degli operatori agrituristici nel corso del contributo;
 - b) l'iniziativa finanziaria non è conforme al progetto presentato e/ o non è stata conclusa entro il termine indicato nell' atto di concessione senza giustificato motivo;
 - c) i locali ristrutturati sono stati utilizzati per altri fini prima che sia trascorso il vincolo decennale di destinazione;

- d) il fabbricato oggetto di contributo o parte di esso è stato alienato prima che sia trascorso il vincolo decennale di destinazione, esclusa l'ipotesi in cui l'acquirente, in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, assuma formalmente l'impegno a proseguire l'attività agrituristica per il residuo arco temporale;
- e) sono accertate sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa della spesa.

ARTICOLO 21

Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività agrituristica sprovvisto di relativa autorizzazione comunale è soggetto alla sanzione amministrativa di L. 5.000.000 ed alla immediata chiusura dell'azienda agrituristica.
2. Nel caso di violazione delle norme di cui agli art. 2, 3 e 10 della presente Legge, si applica sanzione amministrativa del pagamento della somma minima di Lire 500.000 e massima di Lire 1.000.000.
3. Le attività sanzionate e di cui al presente titolo sono esercitate nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

TITOLO VI

ARTICOLO 22

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1996 in Lire 25.640.000.000, si fa fronte con i finanziamenti previsti dal programma POP 1994- 1996 di cui ai capitoli 3215 - 3216 - 3217 del bilancio regionale; per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti che saranno previsti negli stessi o corrispondenti capitoli.

ARTICOLO 23

Validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in atto

1. Le iscrizioni all'elenco degli operatori agrituristici e le autorizzazioni comunali per l'esercizio delle attività agrituristiche, in atto alla data della presente legge, restano valide.

ARTICOLO 24

Attuazione degli interventi per il 1996

1. Limitatamente all'anno 1996 in deroga ai termini previsti al comma 1 del precedente art. 16, le domande di contributo devono essere presentate fra le ore 12,00 del 90 giorno e le ore 12,00 del 100 giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande di cui al comma precedente, corredate della documentazione di cui all'art. 16, comma 3, saranno esaminate ed ammesse a finanziamento, fino all'esaurimento delle risorse stanziare nel bilancio della Regione, per il 1996, secondo il seguente riparto:
 - a) 40% per progetti relativi ad aziende ricadenti nei Comuni individuati nell'art. 7 della Legge n. 394 del 06- 12- 1991;
 - b) 20% per progetti relativi ad aziende ubicate negli altri Comuni delle aree interne, così come delimitate nella cartina geografica allegata alle direttive di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 5 dell'08- 01- 1996, per la misura 2.1;
 - c) 20% per progetti relativi ad aziende ubicate nei Comuni sprovvisti di aziende agrituristiche;
 - d) 20% per progetti ricadenti nei restanti Comuni.
3. Ultime l'esame delle domande presentate, qualora in un'area dovessero rimanere somme non utilizzate, queste sono ripartite proporzionalmente fra le altre aree.

4. Nell'ambito di ciascuna area le domande saranno esaminate e finanziate secondo il seguente ordine di priorità :

- a) progetti presentati da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti;
- b) progetti presentati da soggetti provvisti di attestato di qualifica professionale inerente il settore agrituristico riconosciuto dalla Regione;
- c) progetti presentati da altri soggetti, sempre iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 4, con preferenza per coloro che abbiano almeno un biennio di iscrizione.

5. Nel caso che le somme stanziare in una stessa area e per una medesima fascia di priorità non consentissero di finanziare tutte le domande ammesse, si procederà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

6. Esperite tutte le procedure di cui ai commi precedenti, le domande che non trovano accoglimento sono restituite e potranno essere presentate negli anni successivi con diritto di priorità nell'ambito delle medesime aree e fasce di appartenenza come definite dai relativi programmi annuali.

7. Per l'anno 1996 le iniziative proposte dai consorzi agrituristici ai sensi dell'art. 8, sono finanziabili nella misura massima del 65% della spesa ammessa. La spesa massima ammessa è fissata in Lire 300.000.000. 8. L'Assessore Regionale all'Agricoltura può emanare circolari attuative degli interventi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 25

Abrogazioni

1. Sono abrogate le LLRR 07 agosto 1986, n. 14; 11 dicembre 1987, n. 35; 27 aprile 1993, n. 21; 17 gennaio 1994, n. 5, nonché i commi 2,3 e 4 dell'art. 1 della LR 21 giugno 1988, n. 24.

ARTICOLO 26

Pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore dopo la pubblicazione dell'esito positivo dell'esame di compatibilità della commissione UE. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 aprile 1996